

Allegato

Lista di animali e piante e loro prodotti derivati per cui è vietato il trasporto o la spedizione verso la Repubblica Popolare Cinese¹

1. Animali e prodotti animali

- 1.1 animali vivi (esclusi cani e gatti²) compresi tutti gli animali appartenenti alle categorie di mammiferi, uccelli, anfibi, della classe degli animali striscianti, insetti, invertebrati e materiale genetico animale;
- 1.2 carne (cruda o cotta incluse le interiora) e prodotti derivati, prodotti ittici;
- 1.3 latte di origine animale e prodotti derivati, compreso latte crudo, latte fresco, yogurt, crema di origine animale, burro, formaggio e altri prodotti a base di latte;
- 1.4 uova e prodotti derivati, comprese uova fresche, stagionate, salate, liquide, guscio d'uovo, maionese e altri prodotti derivati dalle uova;
- 1.5 nidi di rondine (esclusi quelli in scatola);
- 1.6 grassi e oli, pellame, lana, zoccoli, ossa, corna e derivati;
- 1.7 mangimi di origine animale (inclusi: farine di carne, di ossa, di pesce, di sangue, siero di latte in polvere e alimenti singoli), ingredienti di origine animale per uso farmaceutico, grasso di origine animale.

2. Vegetali e prodotti vegetali

- 2.1 frutta e verdura fresca;
- 2.2 tabacco in foglia (escluso il tabacco tagliato);
- 2.3 semi (germogli), piantine ed altro materiale vegetale con capacità di germogliare;
- 2.4 terreno di coltivazione biologico.

3. Altro materiale soggetto a quarantena

- 3.1 patogeni animali e vegetali come batteri e virus, parassiti e altri organismi nocivi, materiali biologici come cellule, tessuti di organi, sangue e loro prodotti;
- 3.2 carcasse di animali, campioni animali, rifiuti di origine animale;
- 3.3 terriccio;
- 3.4 materiale genetico;
- 3.5 altri animali e vegetali per cui è proibita l'importazione, prodotti animali e vegetali derivati e soggetti da quarantena.

Note:

¹ Non sono soggetti alle limitazioni di questa lista animali o vegetali e loro derivati e altro materiale soggetto a quarantena trasportato o spedito in Cina, che abbia ottenuto approvazione da parte delle Autorità preposte, accompagnate dal certificato di quarantena emesso dalle Autorità del Paese esportatore.

² Ogni persona ha diritto a portare solo un animale se accompagnato da un certificato veterinario sanitario emesso dalle Autorità del Paese (regione) esportatore, dal certificato di vaccinazione per cani, gatti e altri animali da compagnia.